

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'accettazione provvisoria in occasione della riunione intersessionale svoltasi a Washington nel giugno 2012, i partecipanti al processo di Kimberley hanno approvato con procedura scritta l'inserimento del Camerun nel loro elenco. L'approvazione è stata confermata il 14 agosto 2012 da una comunicazione della presidenza del processo di Kimberley.
- (2) A norma del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. Per migliorare la funzionalità del certificato di cui all'articolo 2, lettera g), occorre modificare alcune caratteristiche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 per tener conto di tale cambiamento. Occorre tuttavia fissare un calendario realistico perché le autorità competenti dell'Unione possano adeguarsi a questo cambiamento tenendo conto del tempo necessario per garantire la disponibilità del nuovo certificato.
- (3) Occorre inoltre aggiornare gli indirizzi dei punti di contatto dell'Unione europea e della Svizzera nell'allegato II,

l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri nell'allegato III e l'elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti nell'allegato V.

- (4) Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
- 3) l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.
- 4) l'allegato V è sostituito dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

